INAF - ISTITUTO DI RADIOASTRONOMIA

Via Piero Gobetti n.101 - 40129 Bologna

<u>Oggetto:</u> ACCORDO QUADRO con un unico Operatore Economico, ex art.59 del D.lgs. n.36/2023, per l'esecuzione del SERVIZIO DI AUDITING E CERTIFICAZIONE, mediante procedura di affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b) del D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 - CPV 79210000-9 - Servizi professionali di revisione legale

CAPITOLATO DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE CON OFFERTA ECONOMICA

Luogo - Data:	Bologna; 27/06/2024
Nome File:	Capitolato tecnico Accordo quadro.docx

ESSENZIALI RIFERIMENTI NORMATIVI E LEGISLATIVI

- Decreto legislativo del 31 marzo 2023, n. 36, breviter "Codice";
- Codice Civile;
- Restanti norme di legge in materia di appalti pubblici;
- Grant Agreements e relativi allegati di ogni singolo progetto da rendicontare, rientrante nell'Accordo;
- Tutta la disciplina comunitaria sulla partecipazione ai Programmi Quadro;
- Prassi della Commissione, che interpreta e applica la disciplina di cui al punto precedente;
- Normativa italiana vigente applicabile;
- Disciplina interna del Beneficiario.

ABBREVIAZIONI / ACRONIMI

INAF	Istituto Nazionale di Astrofisica
Codice	Decreto legislativo del 31 marzo 2023, n. 36
Stazione Appaltante	INAF-IRA Istituto di Radioastronomia
U-BUY	Piattaforma elettronica INAF per la gestione delle procedure di gara telematiche

CONTENUTO DEL DOCUMENTO

Sommario

ART. 1 – AMMINISTAZIONE AGGIUDICATRICE 4
ART. 2 – MODALITA' DI SVOLGIMENTO PROCEDURA 4
ART. 3 – OGGETTO DEL SERVIZIO 5
ART. 3.1 – ATTIVITA' PROGETTUALI 5
ART. 3.2 - EMENDAMENTI 6
ART. 4 – REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE 6
ART. 5 – REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA 7
ART. 5.1 – REQUISITI DI IDONEITA' PROFESSIONALE 7
ART. 5.2 – REQUISITI DI CAPACITA' TECNICA 7
ART. 6 - DOCUMENTI DI GARA 7
ART. 6.1 - CHIARIMENTI 8
ART. 7 – CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 8
ART. 8 – AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO 9
ART. 9 – FATTURAZIONE DEL SERVIZIO 10
ART. 10 – DURATA DELL'ACCORDO QUADRO 10
ART. 11 – CLAUSOLA DI REVISIONE DEI PREZZI 10
ART. 12 – OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITA' DEL FLUSSI FINANZIARI 10

ART. 1 – AMMINISTAZIONE AGGIUDICATRICE

INAF-Istituto di Radioastronomia, via Gobetti 101 - 40129 Bologna – Italia.
Partita I.V.A. 06895721006 - Codice Fiscale 97220210583
Tel. +39 051-6965822; Fax: +39 051- 6965810
Sito WEB: www.ira.inaf.it
Profilo del committente: http://www.ira.inaf.it/Bandi_Gara/
PEC: inafgareirabologna@legalmail.it
RUP: Germano Bianchi – germano.bianchi@inaf.it
Referente: Rebecca Minghetti – rebecca.minghetti@inaf.it

ART. 2 – MODALITA' DI SVOLGIMENTO PROCEDURA

Per la definizione, come previsto dell'art. 59 del Decreto legislativo del 31 marzo 2023, n. 36, di un ACCORDO QUADRO con un Unico Operatore Economico per l'esecuzione del "SERVIZIO DI AUDITING E CERTIFICAZIONE", viene adottata una procedura di Affidamento Diretto, ai sensi del vigente dell'art. 50, comma 1, lettera b), del Decreto legislativo del 31 marzo 2023, n. 36.

Ai sensi di quanto stabilito dall'art.25 del D.lgs. 36/2023, tutte le comunicazioni e lo scambio di informazioni fra l'Amministrazione Committente e gli Operatori Economici sono fatte utilizzando mezzi di comunicazione elettronici.
Per questa procedura, sarà utilizzata la piattaforma di approvvigionamento elettronico disponibile ad INAF tramite il consorzio CINECA, identificata con l'acronimo "U-Buy":

https://inaf.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp

Pertanto, gli Operatori Economici devono registrarsi alla piattaforma elettronica "U-Buy" per essere in grado di trasmettere la loro offerta.
L'utilizzo della Piattaforma comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 recante Codice dell'amministrazione digitale (CAD) e delle Linee guida dell'AGID, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.
L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del Codice civile.
La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
- utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare.

Solo in caso di mancato funzionamento della Piattaforma, o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, l'Operatore Economico dovrà informare tempestivamente la stazione appaltante, inviando una comunicazione all'indirizzo pec inafirabo@pcert.postecert.it, mettendo in Cc la Dott.ssa Rebecca Minghetti: rebecca.minghetti@inaf.it.
La stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello

stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso.
La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.
Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.
Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.
L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.
La Piattaforma è accessibile in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione del bando alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.
I documenti che compongono l'Offerta dell'Operatore Economico, inviati tramite la Piattaforma, dovranno essere sottoscritti digitalmente tramite firma elettronica. Sono accettati e validi anche se, in luogo di sottoscriverli con firma digitale, vengono sottoscritti manualmente in cartaceo e ne viene effettuata una scansione, accompagnandola alla copia di un documento di identità in corso di validità.

ART. 3 – OGGETTO DEL SERVIZIO

L'esecuzione del presente servizio è orientata ad un Operatore Economico in grado di garantire i seguenti aspetti della gestione amministrativa dei programmi di ricerca:

- rendicontazione;
- attività di certificazione dei rendiconti finanziari, così come richiesto dalla base giuridica dei programmi comunitari;
- consulenza contrattuale riguardante il contratto di finanziamento ed i contratti collegati (contratti tra partner, contratti con i collaboratori e dipendenti, contratti con i subcontraenti e altri fornitori);
- controllo di gestione e contabilità analitica applicata alla rendicontazione;
- aspetti fiscali, contabili e di consulenza del lavoro.

ART 3.1 – ATTIVITA' PROGETTUALI

I progetti ad oggi approvati e rientranti nel presente ACCORDO QUADRO sono i seguenti:

GRANT AGREEMENT	PROGETTO	OB.FU.	CUP	DURATA	FINANZIAMENTO EU APPROVATO
EUSST2023-26GA	**Space Regulation**	1.05.02.12.10	**C73C23000530006**	01/07/2023 30/06/2026	€ 2.073.282,23
101086378	**ERC HE "ULU"**	1.05.02.12.04	**C33C23000130006**	01/07/2023 30/06/2028	€ 1.996.250,00
101093934	**HE "Radioblocks"**	1.05.02.10.65	**C73C22000560006**	01/03/2023 28/02/2027	€ 519.080,00
					€ 4.588.612,23

Saranno inclusi nel Contratto di ACCORDO QUADRO, tutti progetti approvati successivamente all'apposizione dell'ultima firma sul Contratto, ma all'interno della validità dello stesso (48 mesi), fino ad un importo globale massimo della prestazione pari a **€ 139.500,00** (IVA esclusa).

ART. 3.2 - EMENDAMENTI

Sono da considerarsi inclusi nel presente ACCORDO QUADRO, eventuali emendamenti progettuali, approvati dalla Commissione Europea, che modifichino la durata e/o l'importo del finanziamento approvato.

ART. 4 - REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.
La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE).
Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.
In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) del Codice, i requisiti di cui al punto 5 sono posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici.
In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di cui al punto 5 sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

Self cleaning
Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.
Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:
- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.
Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante.
Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti
Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.
Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.
Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

ART. 5. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA

I concorrenti devono possedere, a pena di esclusione, i requisiti previsti nei commi seguenti.
La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE).
L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

ART. 5.1 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

Iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane per attività pertinenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.
Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del Codice.
Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante tramite il FVOE. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

ART. 5.2 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA

Esecuzione negli ultimi tre anni di almeno n. 5 servizi analoghi.
La comprova del requisito è fornita mediante uno o più dei seguenti documenti:

- curriculum aziendale e presentazione di servizi analoghi;
- contratti stipulati con le amministrazioni pubbliche, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse;
- contratti stipulati con privati, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse.

ART. 6 – DOCUMENTI DI GARA

Tutta la documentazione di gara sarà resa disponibile e dovrà essere prodotta in lingua italiana.
L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la Piattaforma. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare. L'offerta e la documentazione richiesta devono essere sottoscritte con firma digitale, o altra firma elettronica qualificata, o firma elettronica avanzata.
Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.
La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del decreto legislativo n. 82/05.

Per partecipare all'Indagine di Mercato, l'Operatore Economico dovrà presentare, esclusivamente tramite piattaforma U-BUY ed in lingua italiana, la seguente documentazione:

I. Offerta economica;
II. Documentazione amministrativa:
    - modulo "*Dich. sost. manifestazione d'interesse*", compilato e firmato;
    - copia di un documento d'identità in corso di validità;
    - documento comprovante i requisiti tecnici, previsti all'art. 5.2;
    - *modulo della tracciabilità* finanziaria, compilato e firmato.

La sopracitata documentazione dovrà essere presentata, tramite piattaforma U-BUY, entro e non oltre giovedì 11/07/2024, alle ore 23:59, a pena di esclusione.

La Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta.
Per l'individuazione di data e ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma.
Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

ART. 6.1 – CHIARIMENTI

É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura, mediante la proposizione di quesiti scritti, da inoltrare almeno 3 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle manifestazioni di interesse, in via telematica, attraverso la sezione della Piattaforma riservata alle richieste di chiarimenti, previa registrazione alla Piattaforma stessa.
Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana.
Le risposte alle richieste di chiarimenti, presentate in tempo utile, sono fornite in formato elettronico almeno 3 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle manifestazioni di interesse, mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte sulla Piattaforma.
Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici sono eseguiti in conformità con quanto disposto dal decreto legislativo n. 82/05, tramite le piattaforme di approvvigionamento digitale e, per quanto non previsto dalle stesse, mediante utilizzo del domicilio digitale estratto da uno degli indici di cui agli articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater, del decreto legislativo n. 82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS.
In caso di malfunzionamento della piattaforma, la stazione appaltante provvederà all'invio di qualsiasi comunicazione al domicilio digitale presente negli indici di cui ai richiamati articoli 6-bis,6-ter, 6-quater del decreto legislativo n. 82/05.
In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.
In caso di consorzi di cui all'art. 65 lett. b), c), d) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.
In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

ART. 7. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'aggiudicazione della gara verrà effettuata in base al criterio del minor prezzo (prezzo più basso).
Non si applica l'esclusione automatica delle offerte anomale. La stazione appaltante in ogni caso può valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.
Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente.

È facoltà della Stazione Appaltante, INAF-Istituto di Radioastronomia, di non procedere all'aggiudicazione della gara qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, ai sensi dell'art. 108 del D.lgs. 36/2023 o, se aggiudicata, di non stipulare il contratto d'appalto.

ART. 8. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

La proposta di aggiudicazione è formulata in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta al minor prezzo.
Verrà richiesta all'Operatore Economico vincitore della procedura, una garanzia fideiussoria, costituita ai sensi e nei modi previsti all'art. 117, comma 1, del D.lgs. n. 36/2023, di importo pari al 2% dell'importo di aggiudicazione totale, pari a 139.500€. Detta garanzia potrà essere ridotta qualora ricorrano le condizioni previste dal D.lgs. n. 36/2023. La garanzia dovrà rimanere vincolata nell'ammontare stabilito, finché non risulteranno soddisfatti tutti gli obblighi contrattuali.

La fideiussione può essere rilasciata:
- da imprese bancarie o assicurative che rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività;
- da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 01 settembre 1993, n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:
http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html
http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/
http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata digitalmente da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante.
La fideiussione deve:
a) contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito (stazione appaltante);
b) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2 lettere b), c), d) del Codice, al solo consorzio;
c) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022 n. 193.

Sono a carico dell'Operatore Economico vincitore della procedura tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.
Ai sensi di quanto previsto dall'Art.18, comma 10, del D.lgs. 36/2023, recante il Codice dei contratti pubblici, e ribadito nella Circolare N. 22/E dell'Agenzia delle Entrate, si ricorda che è dovuto, in carico all'Operatore Economico, l'assolvimento dell'imposta di bollo per qualunque forma di stipula del contratto incluso le scritture private non registrate. Pertanto, prima di procedere con la stipula del contratto occorrerà provvedere al pagamento dell'**imposta di bollo pari ad euro 40,00**.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.
Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.
La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.
L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'articolo 119, comma 3, lett. d) del Codice.
L'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.
Il contratto è stipulato mediante scrittura privata.

ART. 9 – FATTURAZIONE DEL SERVIZIO

Il Fornitore sarà autorizzato dal rappresentante della Committente all'emissione della conseguente fattura al termine di ogni procedimento di rendicontazione, intermedio e/o finale, previsto nel singolo progetto.
Ai sensi del D.lgs. 192/2012 il pagamento sarà eseguito, in presenza della regolarità contributiva, entro i trenta giorni dalla data di accettazione della fattura elettronica.

Poiché la stazione appaltante rientra tra le amministrazioni pubbliche soggette allo split payment, l'Operatore Economico aggiudicatario dovrà emettere fattura con la dicitura "Operazione assoggettata alla scissione dei pagamenti (split payment) con IVA non incassata dal cedente ai sensi dell'art.17-ter del DPR 633/1972" e incasserà solo l'imponibile, mentre l'Iva sarà versata all'Erario dalla stessa Stazione Appaltante, invece che al Fornitore.

ART. 10 - DURATA DELL'ACCORDO QUADRO

Il Contratto di ACCORDO QUADRO per l'esecuzione del servizio di auditing e certificazione di costi di progetto, con le modalità dettagliate all'art.3-3.1-3.2, ha una durata quadriennale, a partire dalla data di apposizione dell'ultima firma, o ad esaurimento del plafond di € 139.500,00 (IVA esclusa).
L'attività di auditing e certificazione durerà fino a conclusione della rendicontazione finale dell'ultimo progetto approvato, rientrante nel presente ACCORDO QUADRO.
Il Contratto di ACCORDO QUADRO non può prevedere il tacito rinnovo.

ART. 11 - CLAUSOLA DI REVISIONE DEI PREZZI

Ai sensi dell'art.60 del Decreto legislativo del 31 marzo 2023, n. 36, qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determini una variazione, in aumento, o in diminuzione, del costo del servizio superiore al cinque per cento, dell'importo complessivo, i prezzi saranno aggiornati, nella misura dell'ottanta per cento della variazione, in relazione alle prestazioni da eseguire. Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizzerà l'indice ISTAT dei prezzi alla produzione dell'industria e dei servizi.

ART. 12 - OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI
Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.
L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;

- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione *de quo* deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore, o di interventi di controllo ulteriori, si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche, o di Società Poste Italiane S.p.a., o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario, o postale, che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.